

TESTO UNICO IN MATERIA DI CULTURA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITA' E OBIETTIVI

1. La Regione, in attuazione degli art. 3 e 4 del titolo II dello Statuto ed in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117, 2° comma della Cost., svolge direttamente attività di promozione educativa e culturale, sostiene e valorizza adeguatamente iniziative di Enti Locali, Fondazioni, Associazioni, Istituzioni, Istituti Culturali e Università, per incentivare lo sviluppo della ricerca e delle produzioni culturali ed artistiche, finalizzate a favorire il progresso socio-culturale della comunità molisana, esaltandone l'identità storica, sostenendo il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, realizza un sistema coordinato di valorizzazione culturale attraverso la disciplina delle attività di promozione e la formazione di strutture integrate di servizi mediante gli istituti dei musei, archivi e biblioteche, per la tutela dei beni culturali, materiali ed immateriali, ed in linea con quanto disposto dal d.lgs del 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Regione, secondo quanto disposto ai commi 1 e 2, persegue l'obiettivo di una omogenea e qualificata formazione dell'offerta culturale diffusa nel territorio regionale, con interventi volti alla creazione di un sistema di azioni di rete fra i soggetti coinvolti.
4. La presente legge si ispira ai principi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; attua la semplificazione amministrativa agevolando e migliorando il rapporto dell'ente regione con i cittadini, i soggetti economici, le formazioni sociali e tutti coloro che operano all'interno del sistema al fine di rendere l'attività del settore cultura più efficiente, efficace ed economica.

ART. 2

TIPOLOGIE DI INTERVENTI REGIONALI

1. In applicazione dell'art. 1 della presente legge, le iniziative culturali si sviluppano attraverso:
 - a) L'organizzazione di eventi culturali, manifestazioni, stagioni e rassegne;
 - b) Le attività creative e di spettacolo, comprendenti le attività musicali, teatrali e di prosa, la danza, la cinematografia e le altre

- attività ad esse assimilabili, con riguardo alle manifestazioni di interesse regionale, nazionale ed internazionale;
- c) Attività creativa in ambito figurativo e dell'architettura contemporanea
 - d) Attività che rievocano aspetti della tradizione o del costume molisano o che ne valorizzano la storia, l'identità e il patrimonio linguistico;
 - e) Attività di studio e ricerca nonché l'insegnamento della dialettologia, della lingua, delle parlate e la conoscenza del patrimonio culturale immateriale del Molise;
 - f) Le attività di istruzione, formazione e aggiornamento in campo culturale e corsi di alto perfezionamento in campo musicale e nei settori compresi nelle lettere b) e c)
 - g) Iniziative di studio, raccolta e gestione della documentazione, attinenti ai beni e alle attività culturali, attraverso gli istituti culturali presenti sul territorio regionale con interventi intesi al miglioramento delle rispettive strutture ed al coordinamento della loro attività con quella delle altre istituzioni culturali operanti nella Regione anche mediante la realizzazione di un sistema integrato di promozione e coordinamento
 - h) Ogni altra attività volta alla produzione e alla divulgazione della cultura attraverso:
 - conferenze, seminari, mostre, convegni, concorsi, premi;
 - supporti editoriali, di diffusione di pubblicazioni o di materiale informativo anche a carattere multimediale
 - i) Le attività e i servizi culturali che riguardano aree di interesse scientifico ed ambientale
2. La Regione istituisce e disciplina, mediante legge regionale e statuto, la Film Commission Regionale, di cui all'art. 11 quale organismo di promozione del marchio Molise e valorizzazione delle locations del territorio attraverso la realizzazione di produzioni culturali televisive, cinematografiche anche a carattere pubblicitario.
3. Per la realizzazione dei propri programmi di iniziative culturali, la Regione, inoltre, promuove le attività della Fondazione Molise Cultura di cui all'art. 12 della presente legge, organismo istituzionale dotato di autonomi poteri organizzativi, strutturali e finanziari con il compito di qualificare l'offerta culturale molisana

ART. 3

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

1. la Regione attua il principio del decentramento amministrativo ex art. 118 Cost. attribuendo a Comuni e Province le funzioni volte alla realizzazione delle diverse iniziative culturali nel pieno rispetto dei criteri stabiliti nel Piano di cui all'art. 25 della presente legge, e secondo i rispettivi programmi locali.
2. In particolare la Regione:

- a) Esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione predisponendo, sentiti gli stessi, gli atti programmatici secondo le disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge
 - b) Attua interventi diretti per progetti di valorizzazione culturale di particolare rilevanza
 - c) Promuove programmi di collaborazione con le altre regioni
 - d) Promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza
 - e) Promuove e coordina gli interventi di manutenzioni, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi competenti
 - f) Favorisce la creazione del sistema informativo regionale in materia di attività e beni culturali successivamente denominato Osservatorio regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'art. 9 della presente legge
 - g) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali
 - h) coordina in armonia con le politiche turistiche le competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione di beni e attività culturali
 - i) promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare molisana sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte che in quelle verbali e sonore; promuove, inoltre, la conoscenza e la valorizzazione delle parlate locali, del dialetto molisano e del sistema dei dialetti e delle lingue
 - j) promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti e dei luoghi di cultura
 - k) predisporre, sia direttamente sia in collaborazione con gli enti locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge.
3. Le Province esercitano le seguenti funzioni
- a) partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del Piano Unico della cultura di cui all'art. 25, nei modi previsti dalla normativa regionale in materia di programmazione;
 - b) promozione con attività di coordinamento e sostegno di progetti locali, in coerenza con i principi di cui all'art. 1 della presente legge, in raccordo con la progettazione di livello regionale;
 - c) predisposizione e gestione dei progetti di propria competenza
4. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
- a) Partecipazione alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del Piano unico della cultura di cui all'art. 25 della presente legge;
 - b) Coordinamento nei propri territori dei progetti locali, in coerenza con i principi di cui all'art. 1 della presente legge ed in raccordo con la progettazione di livello provinciale e regionale

- c) Predisposizione e gestione in forma singola o associata, dei progetti di propria competenza
- 5. I progetti degli enti locali ed in particolare quelli indicati al comma 2, lett. J) e k) del presente articolo sono collegati al fondo della progettualità costituito in base alla quota percentuale del FUC ad esso destinata annualmente e/o mediante l'utilizzazione di risorse provenienti da fondi nazionali e/o comunitari

TITOLO II

ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Entro il 1° settembre di ogni anno la Regione comunica con avviso pubblico l'apertura dei termini e le modalità di presentazione delle domande dei soggetti pubblici e privati operanti in materia di cultura a sostegno dei programmi di attività culturali che intendono svolgere nell'anno successivo a quello di riferimento.
2. possono presentare domanda di finanziamento entro il 30 settembre:
 - a) le amministrazioni locali
 - b) le associazioni culturali ed artistiche iscritte nel registro regionale di cui al successivo art.6
 - c) enti pubblici e soggetti privati nell'esercizio delle finalità culturali di interesse pubblico e quest'ultimi purché iscritti
3. I finanziamenti per le attività di cui all'art. 2 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali ivi compresi quelli relativi alle attività di volontariato, turistiche e delle pro-loco.
4. la richiesta di finanziamento da parte dei soggetti interessati deve essere accompagnata da:
 - a) programma di massima dell'iniziativa che si va a proporre corredato di relativo preventivo dettagliato delle spese da sostenere
 - b) descrizione dei benefici che l'iniziativa comporta nell'ambito della promozione del territorio molisano
 - c) relazione generale sull'attività prevista e sulla programmazione per l'anno di riferimento
5. Il finanziamento concesso non può superare il 50% delle spese sostenute e debitamente documentate
6. il soggetto richiedente dovrà indicare tra le entrate del bilancio preventivo dell'iniziativa, le fonti di finanziamento relativamente alla rimanente parte non coperta dal contributo regionale.
7. I finanziamenti verranno concessi per fasi di avanzamento della spesa
8. Il materiale editoriale, divulgativo e pubblicitario relativo ad ogni iniziativa finanziata ai sensi della presente legge riporta in evidenza la dicitura "con il contributo della regione Molise"

ART. 5
MANIFESTAZIONI DI PRESTIGIO

1. La Regione Molise può finanziare le manifestazioni culturali che elevano il prestigio della nostra Regione in ambito territoriale, nazionale ed internazionale.

ART. 6
REGISTRO REGIONALE

1. Entro il 1° gennaio di ogni anno la regione comunica con avviso pubblico l'apertura dei termini di iscrizione al registro regionale delle istituzioni, associazioni e fondazioni operanti nel territorio regionale che svolgono attività culturale di preminente interesse regionale. Possono chiedere l'iscrizione all'albo i soggetti che:
 - a) godono di personalità giuridica
 - b) non perseguono finalità di lucro
 - c) hanno la sede operativa principale nel territorio regionale con la presenza di almeno un dipendente
 - d) realizzano documentate iniziative culturali in attinenza alla programmazione triennale regionale, caratterizzate da risonanza e diffusione su scala regionale e/o nazionale ed internazionale da almeno due anni
 - e) dimostrano un collegamento operativo con altri soggetti culturali regionali, nazionali ed internazionali
2. Non rientrano nei soggetti di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche ed universitarie, ivi compresi i dipartimenti, gli istituti, i Centri di ricerca universitari, associazioni di volontariato e le pro-loco.
3. L'iscrizione all'albo, disposta dall'assessorato competente è condizione indispensabile per l'accesso ai finanziamenti ad esclusione di quelli concessi sulla base del disposto dell'art. 28.
4. L'istanza, sottoscritta dal proprio presidente o dal legale rappresentante, va corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1:
 - a) Atto costitutivo o statuto redatti nei termini di legge
 - b) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative e dettagliata relazione delle attività che l'associazione svolge o intende svolgere
 - c) Presenza di qualificata direzione artistica o scientifica
 - d) Numero complessivo dei dipendenti e/o consulenti artistici scritturati nonché la dichiarazione di osservanza della normativa fiscale e previdenziale degli stessi
5. Nel caso di gravi irregolarità compiute dai soggetti di cui al comma 1 nell'accesso ai finanziamenti o nel loro utilizzo, la Giunta previa verifica da parte dell'assessorato competente, dispone la cancellazione dall'albo regionale degli stessi.
6. L'iscrizione dura tre anni

ART. 7
ENTI ED ISTITUZIONI DI INTERESSE REGIONALE

1. E' istituita una sezione speciale del registro di cui all'art. 6, con gestione separata, in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di enti o istituzioni di interesse regionale.
2. Il riconoscimento è disposto con delibera di Giunta regionale
3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:
 - a) In possesso dello statuto che garantisca la professionalità e la responsabilità della direzione scientifica o artistica, la trasparenza del metodo di formazione dei programmi di attività e delle fonti di finanziamento
 - b) Che abbiano una gestione ispirata a criteri di buona amministrazione desumibile dal bilancio
 - c) Che svolgano, con elevato grado di qualificazione del prodotto culturale offerto, da almeno tre anni, attività documentata e fruibile di elevato interesse culturale, particolarmente qualificata nella ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali o nella ricerca e documentazione, produzione e divulgazione della cultura umanistica, scientifica ed artistica;
 - d) In possesso di attrezzature e personale idonei allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera c) desumibili rispettivamente dai registri di inventario e dalla pianta organica dell'ente stesso
4. La regione finanzia le attività istituzionali dei suddetti enti tenuto conto della rispondenza delle stesse ai requisiti di cui al comma 3 del presente articolo e degli indirizzi e modalità indicate dal Piano unico triennale.

ART. 8
RAPPORTI CON UNIVERSITA' – ISTITUTI DI RICERCA E ALTA CULTURA – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. La Regione promuove e favorisce forme di consultazione, informazione, coordinamento con le Istituzioni universitarie, gli istituti di alta cultura, di ricerca e scolastici, aventi personalità giuridica pubblica, anche al fine di definire programmi comuni di attività culturali, di ricerca e di studi.
2. L'intervento regionale si avvale di forme di cooperazione quali accordi, convenzioni, contratti e tale intervento viene definito nell'ambito della programmazione di cui al titolo IV

ART. 9
L'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA CULTURA E LO SPETTACOLO

1. La Regione istituisce presso la Fondazione l'Osservatorio regionale per la cultura e lo spettacolo con compiti di monitoraggio, analisi e indagine finalizzati alla valutazione periodica delle tendenze del settore.
2. In particolare l'Osservatorio regionale in collaborazione con l'Osservatorio istituito presso il Ministero competente:

- a) Raccoglie ed elabora dati su sedi, aspetti economici delle imprese, domanda, offerta, consumo, formazione e occupazione del settore
 - b) Compie studi e ricerche su tematiche di interesse regionale che possono interessare l'azione programmatica e promozionale della regione.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'osservatorio regionale sullo spettacolo può avvalersi della collaborazione degli enti locali e degli operatori privati locali e nazionali, la cui attività sia caratterizzata da esclusività, operanti in ambito di studio e ricerca di settore e scelti secondo il metodo dell'evidenza pubblica
4. i soggetti destinatari dei finanziamenti regionali in materia di spettacolo devono fornire annualmente all'osservatorio regionale dati e informazioni sulle attività svolte e pianificate con indicazione dei relativi investimenti effettuati e programmati. La mancata comunicazione nei termini costituisce causa di esclusione ai fini della partecipazione ai finanziamenti pubblici di cui alla presente legge.

ART. 10

LA FILM COMMISSION REGIONALE

1. La Regione promuove le attività della Film Commission regionale; con deliberazione di Giunta regionale è definita la natura giuridica e il sistema organizzativo della stessa.
2. La Film Commission Regionale offre un sistema di servizi a favore delle produzioni cinematografiche e audiovisive "locali" con lo scopo di promuovere il territorio molisano e valorizzarne il patrimonio culturale esistente anche a fini turistici.
3. In particolare svolge attività di:
 - a) Ricerca di nuovi talenti e valorizzazione dei patrimoni e delle identità culturali regionali
 - b) Formazione e specializzazione in collaborazione con gli enti preposti per la nascita dell'industria cinematografica locale
 - c) Promozione dell'impiego di risorse tecniche, professionali ed artistiche esistenti sul territorio
 - d) Promozione dell'immagine turistica del Molise attraverso la realizzazione di riprese e permanenza della troupe in loco con offerta di vantaggiose condizioni a favore delle società di produzione
 - e) Promozione di locations ideali sul proprio territorio per attrarre le produzioni audiovisive, sia nazionali che straniere
 - f) Realizzazione di una banca dati divisa per categorie di operatori, maestranze e agenzie di servizi con sede nel territorio regionale
 - g) Realizzazione della "location guide" mediante la raccolta fotografica di locations corredate da schede tecniche che ne illustrano le modalità di fruizione
 - h) Produzione di strumenti multimediali a sostegno e promozione del lavoro delle imprese del territorio che operano nel settore dell'audiovisivo.

ART. 11
LA FONDAZIONE “MOLISE CULTURA”

1. In applicazione dell'art. 9 della Legge regionale n. 3 del 12 dicembre 2006 (legge finanziaria regionale 2006) ed in considerazione del sempre maggiore peso rivestito dalla partecipazione di svariati soggetti pubblici e privati, nell'esercizio delle finalità culturali di interesse pubblico di loro competenza, all'ideazione e gestione di attività culturali, ed allo scopo di coordinare l'intervento, la Regione Molise istituisce la “Fondazione Molise - Cultura”.
2. La Regione promuove l'attività della Fondazione determinandone il ruolo di cabina di regia nell'ambito della produzione artistica e culturale locale, attraverso l'elaborazione di forme di diffusione e radicamento della cultura regionale all'interno e all'esterno del proprio territorio anche mediante la partecipazione ai programmi dell'Unione Europea.
3. La Giunta, tenuto conto della relazione formulata annualmente dalla Fondazione, provvede all'approvazione delle iniziative nel contesto del piano unico triennale ripartite su base annuale per la promozione culturale entro i termini previsti dalla presente legge.
4. In particolare la Fondazione:
 - a) Gestisce la quota percentuale del FUC ad essa assegnata per favorire l'organicità, la stabilità e la qualità delle iniziative culturali ed artistiche regionali
 - b) Mette in rete la produzione di eventi culturali ed artistici attraverso una costante azione di coordinamento
 - c) Offre consulenza per l'attività degli Enti locali, degli organismi di istruzione e formazione e di tutti gli altri operatori della cultura molisana
 - d) Predisporre ed elabora progetti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori della cultura, dell'arte e dello spettacolo
 - e) Svolge le attività legate alla organizzazione, allestimento e pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi di richiamo regionale, nazionale ed internazionale
 - f) Sostiene le iniziative degli artisti, in forma singola e associata, relative a progetti culturali di elevata qualità professionale
 - g) Sviluppa parte della produzione culturale, nei diversi settori di interesse, in maniera autonoma determinando il confronto continuo, in termini competitivi, tra le professionalità locali e con le altre realtà extraregionali
 - h) Promuove relazioni, scambi ed esperienze in ambito nazionale ed internazionale, in particolare con le Comunità e le associazioni di molisani residenti all'estero
 - i) Sviluppa sistemi integrati di promozione con il settore del turismo mediante una programmazione destinata alla valorizzazione del territorio
 - j) Raccoglie ed elabora dati sull'andamento delle attività culturali e di spettacolo per l'analisi dell'influenza sul tessuto socio-culturale della regione tramite l'attività dell'Osservatorio
 - k) Studia, in favore delle classi meno abbienti, formule di partecipazione attiva ai programmi culturali, di apprendimento e fruizioni delle attività di spettacolo e accesso ai luoghi della cultura e dell'arte.

ART. 12
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. La giunta Regionale istituisce con propria deliberazione ed entro 90giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le attività di natura culturale quale organismo di consulenza della Giunta Regionale.
2. Il Comitato esprime parere tecnico in merito:
 - a) Al Piano unico di cui all'art. 25
 - b) sul programma annuale presentato dalle Province nonché in merito al riconoscimento dell'interesse regionale delle attività e manifestazioni culturali proposte dall'assessorato.
3. Il Comitato è presieduto dall'assessore alla cultura o, da un suo delegato, ed è composto da nove membri, di cui cinque scelti tra esperti in materia di cultura che a nessun titolo siano beneficiari di contributi di cui alla presente legge. Dei nove membri, il Direttore della "Fondazione Molise Cultura" è membro di diritto. Per gli altri otto:
 - a) 1 è rappresentato dal Direttore Regionale MIBAC
 - b) 1 è rappresentato dal Rettore dell'università
 - c) 1 è rappresentato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale
 - d) 1 scelto tra esperti in materia di cinema e audiovisivo
 - e) 1 scelto tra esperti in materia di danza
 - f) 1 scelto tra esperti in materia di musica
 - g) 1 scelto tra esperti in materia di teatro
 - h) 1 esperto scelto nell'ambito della editoria culturale
4. Le decisioni del comitato sono assunte a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri
5. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonché, su richiesta del Comitato, dei funzionari responsabili delle procedure istruttorie delle iniziative sottoposte ad approvazione. E' facoltà del Comitato, qualora se ne ravvisi la necessità, consultare i rappresentanti dei soggetti richiedenti i benefici di cui alla presente legge.
6. Ai membri è attribuito un gettone di presenza la cui misura è determinata in base alle disposizioni previste dall'art. 1 della legge regionale n. 7/1983
7. Nella prima riunione utile il Comitato determina le modalità per il suo funzionamento

TITOLO III

BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE E ISTITUTI E
LUOGHI DELLA CULTURA

ART. 13
OBIETTIVI E PRINCIPI

1. La Regione concorre con lo Stato all'azione di tutela dei beni culturali mediante le forme di intesa e coordinamento degli interventi stabilite dalla

legge statale, ai sensi dell'art. 118 3° comma della Cost. e ai sensi degli art. 4 e 5 del d. lgs 42/2004

2. La Regione per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, favorisce il ricorso alla creazione di reti e sistemi culturali, la collaborazione con lo Stato e gli Istituti centrali, la cooperazione tra enti e istituzioni, la pluralità di tipologie operative, secondo i principi internazionali di gestione degli standards ICOM
3. Nei successivi articoli contenuti nella presente legge è disciplinato l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative relative alle biblioteche e agli archivi storici di ente locale e di interesse locale, ai musei
4. Gli interventi della Regione nel sistema della rete si ispirano ai principi di:
 - a) Cooperazione, coordinamento e sviluppo delle progettualità comuni fra soggetti pubblici e privati nell'esercizio delle finalità culturali di interesse pubblico;
 - b) Valorizzazione dei beni culturali, di appartenenza pubblica e di proprietà privata sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 112 e 113 del codice dei beni culturali, e del loro rapporto con istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali
 - c) Qualità dei progetti e delle azioni attuative
 - d) Sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura
 - e) Promozione di rapporti tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza.

ART. 14 FUNZIONI REGIONALI

1. Coerentemente con gli obiettivi ed i principi di cui all'art. 13, la Regione:
 - a) Esercita le funzioni di promozione e consulenza dell'attività degli istituti culturali e dei relativi sistemi, nel rispetto della loro autonomia
 - b) Promuove il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, favorendo la collaborazione tra i diversi sistemi informatizzati, l'incremento delle diverse raccolte e la fruibilità del patrimonio culturale, degli istituti culturali nonché dei servizi connessi, d'intesa e in concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi di cultura, nonché con gli altri soggetti pubblici e privati
 - c) Predisporre, nell'ambito del Piano unico triennale, la ripartizione annuale delle attività - sezioni beni culturali - mediante la previsione dello stanziamento di risorse da destinare alla creazione o al sostegno degli istituti culturali, dei loro interventi in materia di beni culturali, dei servizi offerti al pubblico e delle relative attività culturali, anche al fine di agevolare il raggiungimento dei livelli di qualità di cui al d.lgs 42/2004 e incrementare l'efficienza e l'efficacia delle loro azioni
 - d) Coopera con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della regione

ART. 15

BIBLIOTECHE E ARCHIVI

1. La Regione riconosce il ruolo delle biblioteche degli enti locali come istituzioni culturali che concorrono al diritto di tutti i cittadini a fruire di un servizio di informazione e documentazione efficiente, favorendo il libero accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura, alla formazione.
2. L'archivio storico è una struttura permanente preposta alla raccolta e alla conservazione della documentazione originale di interesse storico della comunità locale; la Regione provvede alla sua adeguata valorizzazione e conservazione, all'ordinamento e all'inventariazione, ne promuove l'utilizzazione scientifica e l'uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla legislazione vigente.
3. Ai fini della presente legge sono equiparati alle biblioteche pubbliche gli archivi storici, le fonoteche, le videoteche, le mediateche e altri centri di documentazione e informazione comunque denominati, nonché le strutture rivolte a favorire l'accesso alla conoscenza e all'informazione, ove queste possano essere funzionalmente integrate nell'organizzazione del Sistema Bibliotecario del Molise.
4. Le biblioteche hanno il compito di:
 - a) Acquisire, aggiornare, revisionare, conservare, organizzare, mettere a disposizione informazioni e documenti su qualsiasi supporto e promuovere la lettura;
 - b) Erogare servizi informativi e documentari, anche a sostegno della formazione continua dei cittadini;
 - c) Organizzare i servizi e gli spazi in maniera funzionale e in relazione alle diverse fasce di utenti;
 - d) Inventariare il materiale a qualsiasi titolo acquisito e catalogarlo secondo regole standard nazionali e internazionali
 - e) Curare il reperimento e l'organizzazione della documentazione locale al fine di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale del Molise a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università, istituti e centri di ricerca;
 - f) Operare in collegamento con altre biblioteche e istituti della cultura locali, nazionali e internazionali.
5. Le biblioteche assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato di comprovata esperienza amministrativo-gestionale ed in possesso di titoli accademici autonomamente valutabili in base alle qualifiche di riferimento e prevedendo percorsi formativi e di aggiornamento; si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
6. I servizi delle biblioteche e degli archivi storici sono gratuiti; possono essere a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari anche connessi all'utilizzazione di tecnologie.
7. Le province depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle biblioteche di tutti i comuni del proprio territorio ed una copia

presso la biblioteca regionale. I comuni depositano una copia delle pubblicazioni, da loro a vario titolo curate, nelle proprie biblioteche, una copia nella biblioteca del capoluogo di provincia ed una copia presso la biblioteca regionale.

ART. 16 SISTEMI BIBLIOTECARI

1. La Regione promuove e sostiene il Sistema Bibliotecario e Archivistico del Molise quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio librario e documentario e la qualità dei servizi al pubblico.
2. Il Sistema Bibliotecario e Archivistico del Molise si ispira ai principi espressi nel manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche, adotta la cooperazione territoriale come base dello sviluppo programmato dei servizi e si articola su base territoriale
3. I sistemi bibliotecari, istituiti in aree territorialmente omogenee, sono riconosciuti dalla regione, sentiti gli enti locali interessati e sulla base di accordi di cui ai successivi commi 5 e 6
4. Ai sistemi bibliotecari possono aderire, purché provviste degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni, biblioteche pubbliche di qualsiasi titolarità istituzionale, biblioteche private di interesse pubblico, comprese le strutture ad esse equiparate, presenti nel territorio
5. I sistemi bibliotecari sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione anche tra enti o biblioteche di uno stesso ente, ovvero entrambi; sono regolati da un atto approvato dagli enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della presente legge;
6. Gli accordi devono prevedere:
 - a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa
 - b) le funzioni del sistema
 - c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza
 - d) i servizi tecnico-amministrativi comuni
 - e) il personale assegnato a tali servizi
 - f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri
7. Con delibera di giunta la regione determina le procedure istitutive del sistema, le linee guida per la determinazione dei contenuti degli accordi, le modalità e il procedimento di accreditamento delle strutture, l'istituzione del logo per la connotazione delle strutture stesse che aderiscono al sistema e le modalità di ottenimento e utilizzo dello stesso.
8. Le strutture che partecipano al sistema bibliotecario e archivistico regionale e i servizi di supporto alle loro organizzazioni in rete sono destinatarie in via prioritaria dei finanziamenti regionali;

ART. 17 FUNZIONI E COMPITI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI

1. I sistemi bibliotecari territoriali quali aggregazioni di biblioteche costituiscono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione

- bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo sviluppo dei servizi.
2. Viene affidato alle biblioteche provinciali, laddove esistenti, il compito di organizzare, curare e gestire i sistemi bibliotecari in grado di attivare le migliori sinergie. In particolare per le biblioteche civiche delle comunità più deboli demograficamente e territorialmente è prevista la forma di gestione unica, presso il sistema bibliotecario provinciale, delle principali funzioni (politica delle collezioni, catalogazione, promozione) in un sistema di rete informatizzato e stabile, in modo da ricondurre le realtà subregionali all'unità regionale di sistema.
 3. i sistemi bibliotecari hanno il compito di:
 - a) organizzare i servizi all'interno del territorio e di coordinare i programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica
 - b) pianificare l'incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l'uniformità delle procedure amministrative
 - c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo, nonché organizzare e gestire il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti
 - d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari
 - e) svolgere attività di assistenza organizzativa e tecnologica alle biblioteche associate
 - f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati su servizi, attività e utenti delle biblioteche associate e trasmetterle alle province
 - g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in particolare l'integrazione delle biblioteche scolastiche, singole ed organizzate in rete
 - h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone diversamente abili attraverso l'integrazione nei sistemi bibliotecari operanti nel territorio

ART. 18
IL SOPRINTENDENTE REGIONALE PER BENI LIBRARI E
DOCUMENTARI

1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, del presente testo di legge la Regione esercita le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato
2. In particolare la Regione svolge le seguenti funzioni :
 - a) la tutela di cui all'art. 3, 3° comma lettere d) e)
 - b) Segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del d.lgs 42/2004
 - c) Esercizio della prelazione nell'ipotesi prevista dall'art. 62, comma 3 d.lgs 42/2004, comma così come modificato dall'art. 2 del d.lgs 156 del 2006

- d) Prestito per mostre ed esposizioni e relative procedure di autorizzazione
- 3. All'interno della struttura amministrativa regionale competente per materia viene istituito il Servizio di Soprintendenza regionale ai beni librari e documentari; l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio dello stesso sono disciplinati con regolamento approvato dalla Giunta regionale.
- 4. Il Sovrintendente regionale viene nominato dalla giunta regionale

ART. 19 ORGANIZZAZIONE MUSEALE

- 1. Il museo è un'istituzione permanente aperta al pubblico che, in armonia con i principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina e espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto.
- 2. L'organizzazione museale regionale è costituita da:
 - a) musei di ente locale, istituiti e gestiti dai comuni, dalle province e dalle comunità montane
 - b) musei di interesse locale da intendersi quelli appartenenti a soggetti giuridici diversi dagli enti locali, raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico, comprese quelle relative ai temi dell'emigrazione, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, gli ecomusei, i siti di interesse naturalistico
 - c) i beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata, che rivestono particolare interesse e che possono essere funzionalmente integrati nell'organizzazione museale regionale.
- 3. Sono considerati musei di interesse regionale tutti i musei, compresi i musei virtuali e multimediali, le raccolte e le collezioni particolarmente significative di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali, cui la Giunta regionale, su richiesta dei soggetti proprietari e su proposta dell'assessore competente, attribuisce con delibera lo status di interesse regionale, presupposto indispensabile per l'ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.
- 4. Nell'ambito delle proprie attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica i musei adottano forme di gestione dirette o indirette secondo il dettato dell'art. 115 codice dei beni culturali.

ART. 20 COMPITI DEI MUSEI

- 1. I musei hanno il compito di:
 - a. Conservare, ordinare, catalogare, incrementare ed esporre le proprie collezioni
 - b. Assicurare la fruizione pubblica e la valorizzazione delle collezioni anche tramite l'organizzazione di mostre e altre attività culturali
 - c. Svolgere attività didattica e di accompagnamento alla fruizione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche

- d. Sviluppare programmi di studio e di ricerca a partire dalle proprie raccolte, anche in collaborazione con università e centri di ricerca
 - e. Operare in collegamento e in collaborazione con altri musei e istituti della cultura locali, nazionali ed internazionali
 - f. Svolgere opera di sensibilizzazione circa i temi della salvaguardia del patrimonio culturale ed ambientale, agendo quale presidio per la tutela del territorio
2. I musei assolvono i propri compiti mediante personale professionalmente qualificato di comprovata esperienza amministrativo-gestionale ed in possesso di titoli accademici autonomamente valutabili in base alle qualifiche di riferimento e prevedendo percorsi formativi e di aggiornamento; si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
 3. I musei, per lo svolgimento delle attività nei settori di propria competenza, attraverso apposite convenzioni, si avvalgono dell'apporto tecnico degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, delle università, della scuola, degli enti di ricerca e degli istituti o associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.

ART. 21

SISTEMA MUSEALE ASSOCIATIVO

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 14, per l'ordinamento e per il migliore funzionamento dei musei e dei servizi all'utenza, gli enti locali possono associarsi e formare sistemi museali territoriali o tematici cui possono aderire gli altri soggetti proprietari di musei dichiarati dalla regione di interesse regionale
2. Il sistema museale territoriale o tematico è disciplinato da accordi tra i soggetti associati ai sensi della presente legge.

ART.22

IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

1. Il valore della tradizione culturale del popolo molisano si inserisce nell'azione di tutela della cultura e della identità del patrimonio immateriale.
2. La Regione, Assessorato alla cultura, sostiene attraverso quote di finanziamento del Piano le iniziative volte alla divulgazione e promozione, con opportuni mezzi, delle eredità immateriali del Molise
3. Il Patrimonio culturale immateriale, secondo le indicazioni fornite dalla Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003, è rappresentato dai beni, eredità culturali intangibili, trasferiti di generazione in generazione e costantemente riprodotte dalle comunità e dai gruppi, adattandole al loro ambiente, alle loro interrelazioni con la natura e alle condizioni storiche della loro esistenza.

ART. 23 (IL REGISTRO DELLE EREDITA' IMMATERIALI)

1. La Regione in attuazione dei criteri, indirizzi e direttive della Convenzione UNESCO “ per la salvaguardia delle Eredità culturali Immateriali” del 17 ottobre 2003, istituisce il Registro delle Eredità Immateriali del Molise.
2. Nel registro sono iscritte le attività culturali consistenti in pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, tecniche, che le comunità, i gruppi e, in certi casi, gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale e si manifestano nelle seguenti espressioni:
 - a) Tradizioni ed espressioni orali, tra cui il linguaggio
 - b) Arti performative
 - c) Pratiche sociali, rituali ed eventi festivi
 - d) Saperi e pratiche riguardanti la natura e l'universo
 - e) Artigianato tradizionale
3. La Regione garantisce un'adeguata fruizione e valorizzazione del patrimonio immateriale attraverso gli strumenti della programmazione di cui al titolo IV della presente legge.

TITOLO IV **LA PROGRAMMAZIONE PER LE ATTIVITA' E I BENI** **CULTURALI**

ART. 24 **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. L'attività di promozione, di sostegno, valorizzazione delle iniziative realizzate dai soggetti pubblici e privati, operanti in materia di cultura, è svolta dalla Regione sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano integrato, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato.
2. Sulla base della programmazione definita attraverso il Piano Triennale ed il suo aggiornamento annuale la Regione partecipa e contribuisce al finanziamento, tramite la ripartizione del Fondo Unico per la Cultura , denominato FUC – e appositamente istituito all'art. ..., delle attività di promozione culturale e degli istituti e luoghi di cultura di cui alla presente legge.

ART. 25 **PIANO U NICO TRIENNALE DELLA CULTURA**

1. Il piano unico della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi del sistema molisano in materia di attività culturali e spettacolo, beni culturali.
2. Il piano unico della cultura ha validità triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale
3. Il piano unico è approvato dal Consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

4. Il piano contiene gli obiettivi e le priorità strategiche, nonché le relative linee di intervento
5. In particolare prevede:
 - a) Le priorità di intervento della programmazione delle attività di promozione culturale regionale
 - b) Le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi annuali delle Province
 - c) I criteri di riparto delle risorse regionali in capo a ciascuna provincia
 - d) La definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi regionali ai diversi soggetti operanti in materia di cultura;
 - e) Gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni degli istituti e dei luoghi della cultura per ottenere il riconoscimento regionale, nonché i criteri per l'istituzione di musei, parchi archeologici, ecomusei, biblioteche ed archivi storici, tenuto conto delle esigenze di differenziazione e di equilibrio territoriale dell'offerta culturale, nonché di sostenibilità culturale del progetto
 - f) Le metodologie e gli standard definiti a livello nazionale ed internazionale che i musei, le biblioteche e gli archivi storici devono adottare per l'inventariazione e la catalogazione
 - g) I requisiti professionali del personale da impiegare e le linee dell'intervento regionale per la conservazione dei beni culturali, per la ricerca archeologica e paleontologica e per l'arte contemporanea
 - h) Gli orientamenti per la realizzazione delle attività didattiche, scientifiche e culturali, di promozione della lettura e di accompagnamento alla fruizione
 - i) Le direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché le forme di intesa e di cooperazione tra enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati
 - j) Gli orientamenti per le attività dell'Osservatorio regionale sullo spettacolo
 - k) I criteri e le linee guida per la gestione del patrimonio immateriale
 - l) Gli indirizzi per la promozione e comunicazione dei sistemi museali e bibliotecari
 - m) I criteri per la valutazione di efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari, in conformità alle priorità strategiche e agli obiettivi stabiliti
 - n) Ogni altro interventi rivolto ad assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema regionale degli istituti e luoghi della cultura.

ART. 26

CONTENUTO DEL PIANO UNICO

1. Il piano triennale, sulla base degli indirizzi, criteri e obiettivi in esso individuati da, definisce per gli anni di riferimento:
 - a) Le modalità di riparto del Fondo unico per la cultura di cui all'art.29;
 - b) L'ammontare dei finanziamenti regionali in capo a ciascuna provincia e la suddivisione per aree di intervento;
 - c) L'ammontare delle risorse per il sostegno della regione alle associazioni culturali di interesse regionale iscritte

- d) L'ammontare delle risorse necessarie per il potenziamento e l'aggiornamento delle attività degli istituti e luoghi di cultura
 - e) L'ammontare dei finanziamenti da destinare agli interventi conservativi sui beni culturali nell'ambito delle attività svolte dai musei, archivi e biblioteche ed ogni altra attività connessa alla gestione dei suddetti istituti, compresa la quota da trasferire agli enti locali
 - f) L'ammontare delle risorse da destinare all'Osservatorio regionale sullo spettacolo
 - g) L'ammontare delle risorse per il sostegno della Regione alla Film Commission Regionale
 - h) L'ammontare delle risorse per il sostegno della Regione alla Fondazione Molise Cultura
 - i) L'ammontare delle risorse necessarie per ogni altro intervento diretto regionale
 - j) L'ammontare delle risorse necessarie per interventi volti alla valorizzazione e fruizione dei beni immateriali
 - k) L'ammontare delle risorse da destinare alla gestione del registro delle eredità immateriali
 - l) La quota del *fondo per la progettualità*
2. Il Piano è articolato in sezioni tematiche elencate di seguito. Qualora ve ne fosse la necessità ai fini di una più efficace ed efficiente programmazione annuale, alle sezioni tematiche previste dalla presente legge possono esserne aggiunte altre.
 3. Accertata la necessità di una nuova sezione sulla base delle verifiche attuate annualmente in sede di ripartizione delle quote, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cultura approva l'aggiornamento
 4. Le sezioni tematiche si riferiscono a:
 - a) Progetti ed Attività di promozione da parte dei soggetti, pubblici e privati, operanti in materia di cultura
 - b) Progetti ed attività di promozione di diretto intervento regionale
 - c) Attività degli istituti culturali: biblioteche, archivi e strutture ad essi equiparate
 - d) Attività degli istituti culturali: musei
 - e) Attività dell'Osservatorio regionale
 - f) Programmi di attività culturali realizzati attraverso la Fondazione
 - g) Attività della Film Commission Regionale
 - h) Attività del registro delle Eredità immateriali

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 27

FONDO UNICO PER LA CULTURA

1. E' istituito il Fondo Unico per la Cultura – FUC – a decorrere dall'esercizio finanziario (200--) nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti in materia di cultura.
2. L'ammontare del FUC è stabilito con legge regionale di bilancio
3. Le modalità di riparto del FUC sono stabilite nel Piano all'art. 26, nel rispetto dei requisiti contenuti nell'art. 25

ART. 28
CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLA REGIONE

1. La Regione concede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, contributi per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel Piano ed aventi carattere di eccezionalità.

ART. 29
NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 200-- si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 200--/200-- in relazione all'area "Cultura..." Con l'UPB n. CAPITOLO n.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio

ART. 30
NORMA TRANSITORIA

1. Ai procedimenti di concessione dei contributi e erogazione finanziaria i corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 200-- sono utilizzati fino al termine dell'esercizio stesso ai sensi delle medesime disposizioni.
2. La Giunta regionale e il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la riorganizzazione degli enti ed istituti, operanti nel settore della cultura e riconosciuti di interesse regionale, già disciplinati da apposite leggi regionali e per i quali è inserita la disposizione contenuta nell'art. 7 del presente Testo Unico, garantendo la tutela del personale occupato a tempo indeterminato presso gli stessi e tenuto conto delle modifiche già intervenute all'art. 6 della L.R. n. 24 del 12 settembre 2007

ART. 31
NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

1. Fino alla data di approvazione del primo Programma annuale di cui agli artt. 26 e 27 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei Piani e nei Programmi di settore approvati ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 32
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nelle relative leggi di settore.

ART. 33
ABROGAZIONE DI NORME

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) Legge Regionale 12 gennaio 2000 n. 5 (nuove norme in materia di promozione culturale) e successive modificazioni e integrazioni, fatta salva l'integrazione introdotta dall'art. 9 della legge regionale n. 3 del 12.04.2006 (legge finanziaria regionale 2006)
 - b) Legge regionale 11 dicembre 1980 n. 37 (Norme in materia di musei, archivi storici e Biblioteche di Enti locali), e successive modificazioni ed integrazioni
 - c) Legge regionale 11 aprile 2005 n. 12 (disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189)

Formula finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente testo unico la Regione provvede alla presentazione ed approvazione del regolamento esecutivo.